

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale 05.06.2007, n. 34



Comune di Rovereto

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>Articolo 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 - Competenze</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Responsabilità</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico</i>	<i>6</i>
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	6
<i>Articolo 6 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti</i>	<i>7</i>
CAPO III – FERETRI	7
<i>Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9 - Fornitura gratuita di feretri.....</i>	<i>8</i>
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	8
<i>Articolo 10 - Definizione ed esercizio del trasporto funebre.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 - Trasporti gratuiti e a pagamento</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 - Effettuazione del trasporto funebre.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 15 - Trasporti all'estero o dall'estero</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 16 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 17 – Definizione di attività di onoranze funebri.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 20 - Requisiti per ottenere l'accreditamento comunale per l'attività di onoranze funebri.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 21 - Condizioni ostative al rilascio dell'accreditamento al Comune per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 22 – Sospensione e revoca dell'accreditamento</i>	<i>15</i>
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....	16
CAPO I - CIMITERI	16
<i>Articolo 23 - Elenco cimiteri</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 24 - Disposizioni generali – Vigilanza.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>	<i>17</i>
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	17
<i>Articolo 27 - Disposizioni generali.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale</i>	<i>18</i>
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	19
<i>Articolo 29 - Inumazione.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 30 - Cippo.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 31 - Tumulazione.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 32 - Deposito provvisorio.....</i>	<i>20</i>
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20

<i>Articolo 33 - Esumazioni ordinarie</i>	21
<i>Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	21
<i>Articolo 35 - Esumazione straordinaria</i>	21
<i>Articolo 36 - Estumulazioni</i>	22
<i>Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento</i>	22
<i>Articolo 38 - Oggetti da recuperare</i>	22
<i>Articolo 39 - Disponibilità dei materiali</i>	23
CAPO V – CREMAZIONE	23
<i>Articolo 40 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>	23
<i>Articolo 41 - Urne cinerarie</i>	24
<i>Articolo 41 bis - Affidamento familiare delle ceneri</i>	24
<i>Articolo 42 - Dispersione delle ceneri</i>	25
<i>Articolo 43 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate</i>	26
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	26
<i>Articolo 44 - Orario</i>	26
<i>Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso</i>	26
<i>Articolo 46 - Divieti speciali</i>	26
<i>Articolo 47 - Riti funebri</i>	27
<i>Articolo 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe</i>	27
<i>Articolo 49 - Fiori e piante ornamentali</i>	28
<i>Articolo 50 - Materiali ornamentali</i>	28
TITOLO III - CONCESSIONI	29
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	29
<i>Articolo 51 - Sepolture private</i>	29
<i>Articolo 52 - Durata delle concessioni</i>	30
<i>Articolo 53 - Modalità di concessione</i>	30
<i>Articolo 54 - Uso delle sepolture private</i>	31
<i>Articolo 55 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione</i>	31
<i>Articolo 56 - Costruzione delle opere – Termini</i>	32
CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE	32
<i>Articolo 57 – Subentri</i>	32
<i>Articolo 58 - Rinuncia a concessione</i>	32
<i>Articolo 59 - Rinuncia a concessione di aree libere o con costruzione</i>	33
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	33
<i>Articolo 60 - Revoca</i>	33
<i>Articolo 61 - Decadenza</i>	33
<i>Articolo 62 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	34
<i>Articolo 63 - Estinzione</i>	34
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI 35	
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	35
<i>Articolo 64 - Accesso al cimitero</i>	35
<i>Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	35
<i>Articolo 66 - Responsabilità - Deposito cauzionale</i>	36
<i>Articolo 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo</i>	36

<i>Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali</i>	36
<i>Articolo 69 - Orario di lavoro</i>	36
<i>Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i>	36
<i>Articolo 71 - Vigilanza</i>	37
<i>Articolo 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	37
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	38
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	38
<i>Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i>	38
<i>Articolo 74 - Catasto cimiteriale e registrazioni</i>	38
<i>Articolo 75 - Annotazioni nel catasto cimiteriale</i>	38
<i>Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	38
<i>Articolo 77 - Schedario dei defunti</i>	38
<i>Articolo 78 - Scadenziario delle concessioni</i>	39
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	39
<i>Articolo 79 - Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	39
<i>Articolo 80 - Cautele</i>	39
<i>Articolo 81 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria</i>	40
<i>Articolo 82 - Concessioni pregresse</i>	40
<i>Articolo 83 - Sepulture private pregresse a tumulazione - Mutamento del rapporto concessorio</i>	40
<i>Articolo 84 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria</i>	40
<i>Articolo 85 - Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal Comune</i>	41
<i>Articolo 86 - Sanzioni</i>	41
APPENDICE 1: EDILIZIA CIMITERIALE	42

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 37 e seguenti D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del capo XI "Servizi pubblici locali" D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m., in relazione alle loro specificità e caratteristiche compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione esistente

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca in economia il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Nei rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 80.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri, per le salme di persone aventi in vita al momento del decesso, residenza nel comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) l'uso delle celle frigorifere comunali per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel comune, se il comune sia tenuto a disporne;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 9 o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
 - f) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.
 4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti e può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
 5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
 6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, o su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi cimiteriali, e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 6 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del Cimitero oppure presso l'ospedale previo accordo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. La camera ardente ha le seguenti funzioni:
 - a) ricevimento, conservazione ed esposizione di salme di deceduti nel comune per il commiato da parte dei familiari, nei casi non contemplati dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) luogo ordinario di esecuzione di trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale. L'ammissione nella camera ardente è autorizzata dal gestore, sulla scorta del certificato di morte sottoscritto dal medico curante e da documento accompagnatorio della salma sottoscritto dal familiare che ne dispone il trasporto, seguendo le norme di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, controfirmato dall'incaricato del trasporto.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio competente dell'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
7. Ove il Comune sia tenuto ad assicurare la presenza di celle frigorifere, si attiene alle indicazioni stabilite dall'azienda unità sanitaria locale.
8. L'utilizzo del deposito di osservazione, dell'obitorio per le funzioni proprie nei casi di salme di persone non residenti o, se decedute nel comune ma non residenti in esso, è a pagamento ed è determinato con tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.
9. L'utilizzo della camera ardente, è a pagamento ed è determinato secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.
10. L'utilizzo delle celle frigorifere, se presenti a termini del comma 8, per l'accoglimento di salme di persone non residenti o, se decedute nel comune ma non residenti in esso, è a pagamento ed è determinato con tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

CAPO III – FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 285/90, e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e provinciale in materia, nonché a relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro mandatari, o anche, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di

riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a cura del personale incaricato del trasporto funebre.
2. Chi è tenuto alla verifica e alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalla tariffa stabilita dalla provincia per le prestazioni svolte dalle aziende unità sanitarie locali, nel caso in specie, o entro tali valori considerati massimi, se la verifica è compiuta dall'incaricato del trasporto funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 - Definizione ed esercizio del trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, al luogo di sepoltura privato, o all'impianto di cremazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro,

il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui al successivo articolo 11, non costituendo trasporto di cadavere.
5. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a cura del gestore del cimitero.
6. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 11 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile, di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e provvedimenti provinciali attuativi.
3. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
4. Per i resti mortali di cui al comma 3 è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 43.

Articolo 12 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del comune, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune in termini di anticipazione, fermo restando la ripetizione della somma, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari, quando il luogo di decesso sia:
 - a) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri;
 - b) la pubblica via o altro luogo pubblico.
4. All'incaricato del trasporto funebre, per l'esecuzione dello stesso nell'ambito del territorio comunale, è dovuto un prezzo pari o inferiore alla tariffa massima, stabilita con provvedimento del Consiglio comunale.
5. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
6. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione comunale.

Articolo 13 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici dello Stato Civile, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, gli Uffici dello Stato Civile dovranno verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) il possesso dell'accreditamento dal Comune di cui all'art. 20, qualora l'impresa effettui il trasporto funebre in connessione con l'attività di onoranze funebri sul territorio comunale, fermo restando che in assenza di connessa attività di onoranze funebri l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata con la sola sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) del presente articolo;
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
4. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
5. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto e il cimitero di sepoltura.
6. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata a termini dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione. L'eventuale successivo funerale effettuato sul territorio comunale prima dell'inumazione o tumulazione deve essere condotto da impresa accreditata secondo gli articoli seguenti.

8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

Articolo 14 - Effettuazione del trasporto funebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 6, salvo non sia richiesto dagli aventi titolo l'uso di un'auto funebre finestrato.
6. Il servizio di trasporto delle salme è soggetto a vigilanza di carattere generale dal punto di vista igienico-sanitario, dall'azienda dell'unità sanitaria locale competente per territorio, che periodicamente sottopone al sindaco le proposte di miglioramento igienico sanitario del servizio.

Articolo 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 16 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere conformi alle norme del D.P.R. 285/90 regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità igienico-sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Dirigente del Servizio comunale competente ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo, o in cimitero.

Articolo 17 – Definizione di attività di onoranze funebri

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, connesso con l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché in possesso dell'accreditamento presso il Comune di Rovereto, ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al precedente articolo 13.
3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita o attività di noleggio di vettura con conducente deve essere rispettivamente in regola con la Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento" e con la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
4. E' fatto divieto alle imprese svolgenti attività di onoranze funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Il trasporto funebre nell'ambito delle onoranze funebri deve essere effettuato con l'uso di autofunebri che devono essere tenuti a disposizione fino alla conclusione del funerale.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Dirigente comunale competente, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. Il Dirigente comunale competente, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disciplina con apposita ordinanza le modalità di esecuzione del trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
6. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
 7. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
 8. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
 9. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
 10. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, L'Ufficio di Stato Civile prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
 11. L'amministrazione comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
 12. Gli standard prestazionali del trasporto funebre sono stabiliti nel presente regolamento e nella carta dei servizi per il trasporto funebre.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 - Requisiti per ottenere l'accreditamento comunale per l'attività di onoranze funebri

1. E' riconosciuto l'accreditamento dal Comune per l'attività di onoranze funebri di cui all'articolo 17 a tutte le imprese che dimostrino il possesso di requisiti volti alla tutela dei cittadini fruitori del servizio ed in particolare:
 - a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alle disposizioni del presente Regolamento;
 - b) disponibilità continuativa di un responsabile dell'andamento dell'impresa e dotazione di altro personale tale da garantire per ciascun servizio lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza ai sensi del D.Legsl 19.9.1994 n. 626 e

smi., nonchè in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative; in particolare:

- si determina in quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima per la movimentazione di feretri di persone di età superiore ai dieci anni, fatto salvo quanto stabilito al punto seguente;
 - l'impresa incaricata del trasporto funebre ha la facoltà di individuare, nel piano di sicurezza, le sedi ed i percorsi che, per la disposizione architettonica degli ambienti e in ragione della presenza di strumenti o attrezzi, agevolino la movimentazione non manuale del feretro e quindi possano consentire, in piena sicurezza e decoro, una diversa quantificazione dell'organico operativo, con la riduzione numerica dell'unità operativa di cui al punto precedente;
- c) disponibilità continuativa di un recapito nel Comprensorio della Vallagarina ove il cittadino possa, in orari prestabiliti, recarsi per contattare la Ditta;
- d) dotazione di mezzi tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre oltre ad un carro funebre adeguati strumenti ed attrezzature per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme;
- e) polizza di responsabilità civile terzi che copra danni a persone e cose che dovessero derivare dall'attività di onoranze funebri;

Tali requisiti minimi potranno esser ulteriormente definiti con apposita ordinanza del Sindaco.

Articolo 21 - Condizioni ostative al rilascio dell'accreditamento al Comune per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri

1. Qualora gravanti:

- sui direttori tecnici;
- sui procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara;
- sul titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
- su ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
- sui soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- sugli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;

costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'accreditamento, le seguenti situazioni:

- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 *bis* del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;

- h) interdizione di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale.

Articolo 22 – Sospensione e revoca dell’accreditamento

1. L’accreditamento per l’esercizio di onoranze funebri può essere sospeso temporaneamente, fino alla rimozione della irregolarità accertata, qualora venga meno uno o più requisiti previsti dall’art. 20 ovvero nei seguenti casi:
 - a) uso e mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - b) mancanza di decoro nell’esecuzione del servizio da parte del personale dell’impresa;;
 - c) mancato servizio;
 - d) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l’attività delle imprese di onoranze funebri.
 - e) irregolarità ripetute e contestata nello svolgimento del servizio.
2. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell’arco di un biennio determina la revoca dell’accreditamento.
3. Comporta altresì la revoca dell’accreditamento il sorgere delle condizioni ostative di cui all’articolo 21 successivamente al rilascio dell’accreditamento.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 23 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) S. Marco;
 - b) S. Maria;
 - c) Borgo Sacco;
 - d) Lizzana - Lizzanella;
 - e) Marco;
 - f) Noriglio.

Articolo 24 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del capo XI del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m..
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono inumate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari in area appositamente individuata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale.

Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, **le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, abbiano avuto in vita, periodi di residenza nel Comune di Rovereto o nella frazione Porte del Comune di Trambileno, ovvero che abbiano un parente entro il secondo grado residente nel territorio comunale.** Il Sindaco, su richiesta dei familiari e con provvedimento motivato può derogare dalle disposizioni del presente comma per inumazione di salme che in vita abbiano avuto particolari legami con la città.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme ,i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione .
4. Con apposito atto di indirizzo, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 29. In assenza di piano regolatore cimiteriale il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.
2. Nella elaborazione del piano, il Servizio comunale competente deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalla proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario è opportuno accompagnare detta planimetria con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme di edilizia cimiteriale.
7. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
8. Il piano regolatore cimiteriale, nonché le specifiche norme di edilizia cimiteriale adottate in attesa dell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale medesimo, possono prevedere particolari indicazioni per la parte monumentale del cimitero, in relazione alle

caratteristiche storiche e tecniche e alla sua particolare rilevanza nella memoria della comunità locale.

9. Nelle more dell'entrata in vigore del piano regolatore cimiteriale valgono le norme di edilizia cimiteriale individuate nell'appendice di cui all'allegato A.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
 - a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 30 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale o delle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se sorte prima del 9 febbraio 1976, e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione o cessione d'uso secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dal piano regolatore cimiteriale oppure dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
5. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 32 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
 - d) per favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, ove detto deposito provvisorio sia dotato di sistemi e soluzioni atte allo scopo.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente comunale competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 4 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 5 anni.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6. A garanzia, è inoltre richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nelle forme previste dalla legge.
7. Le salme tumulate in deposito provvisorio devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
10. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre.
3. Spetta all'incaricato dal Dirigente comunale competente, stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è consentito il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
4. Trova applicazione, nel caso della scelta della cremazione dei resti mortali, l'articolo 43.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete all'incaricato dal Dirigente comunale competente autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete all'incaricato dal Dirigente competente o al soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Dirigente comunale competente o il soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di appositi avvisi, distinti per cimitero con l'indicazione delle annate di sepoltura per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno successivo, ai fini del rispetto di quanto stabilito nell'articolo 5.

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della salute.
4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 36 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del sindaco, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali ossei, individuati secondo quanto previsto dall'articolo 37, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non dispongano gli aventi titolo, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In tal caso è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
7. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Dirigente comunale competente può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, periodicamente, avviate alla calcinazione collettiva a sensi dell'articolo 43, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulo privato, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 9.

Articolo 38 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Dirigente comunale

competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita .

2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente comunale competente che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento o abbellimento del cimitero.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri, ovvero può procedere alla relativa distruzione. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Dirigente comunale competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 40 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o dai parenti più prossimi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le istruzioni ministeriali o provinciali emanate.

Articolo 41 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. **A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo, loculo ossario/cinerario o tomba di famiglia, salvo si disponga per la sepoltura ad inumazione in apposito campo o per l'affidamento ai familiari. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per ciascuna destinazione.**
4. **Le urne cinerarie possono essere interrato solo se collocate in contenitore avente le dimensioni di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.**
Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
5. **Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.**

Articolo 41 bis - Affidamento familiare delle ceneri

1. **L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dal Comune se l'urna viene stabilmente collocata sul territorio comunale, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.**
2. **La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazione o estumulazione, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto o secondo le modalità di cui al precedente comma.**
3. **In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.**
4. **I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:**
 - a) **i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario nonché i dati identificativi del defunto;**
 - b) **la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di residenza;**

- c) **il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;**
 - d) **la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;**
 - e) **la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;**
 - f) **la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso il familiare non intendesse più custodirla;**
 - g) **la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;**
 - h) **dichiarazione di sussistenza di tutte le misure idonee per garantire l'inviolabilità dell'urna.**
- 5. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza, all'interno del Comune, non comporta necessità di segnalazione da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo dell'autorizzazione al trasporto. Qualora il consegnatario dell'urna cambi la propria residenza in altro Comune, allo stesso ne dovrà essere data comunicazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto.**
- 6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero comunale di loro scelta.**
- 7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, presso l'Ufficio competente, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:**
- 1. per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;**
 - 2. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;**
 - 3. per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;**
 - 4. della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate;**

Articolo 42 - Dispersione delle ceneri

- 1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Dirigente comunale competente.
- 2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone - in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei

cadaveri - la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 43 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione del consenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 5.
3. A questo fine, l'ufficiale dello stato civile, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, effettua diligenti indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire solo dopo tale attestazione. Compete all'ufficiale di stato civile, su richiesta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito il consenso di uno dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 44 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Dirigente comunale competente.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del gestore del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il gestore del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di biciclette o altri veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 46 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal gestore del cimitero;
 - m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta Municipale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 47 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Articolo 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, dall'appendice di cui all'allegato A.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 80.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 49 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 50 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39, in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 28 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (con e senza edicola campetti, celle, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo , è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio comunale competente.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - è ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.
10. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e

la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

Articolo 52 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 20 per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati, il comune può valutare se consentire il rinnovo, purché per una sola volta e qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di piano regolatore cimiteriale, o in caso di disponibilità nelle more di adozione del piano regolatore cimiteriale per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione.
4. È consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione;
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

Articolo 53 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 51 può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - di ossa o ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene, di norma, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedente:
 - a) di età superiore agli 80 anni;
 - b) coniuge superstite del defunto;
 - c) genitori di età superiore ai 70 anni superstite al figlio defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare ed in subordine la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 5% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 54 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 52 e 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è di norma da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, salvo diversa disposizione del concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione.
3. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sperando comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
5. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 55 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti prevedendone già nell'atto di concessione l'imputazione dei costi relativi.
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce

oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 56 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, impegnano il concessionario, previa effettuazione di un deposito cauzionale, alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 57 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno degli aventi diritto quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio comunale competente esclusivamente nei confronti di una delle persone indicate nell'articolo 54 che assume la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, trascorso un anno il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i gli aventi diritto secondo l'art. 54 secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o collettiva quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una quota proporzionale alla residua durata della concessione stessa riferita alla media fra la somma versata all'atto della concessione e il valore attuale della stessa.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 59 - Rinuncia a concessione di aree libere o con costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere o con costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state completamente eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una quota proporzionale alla residua durata della concessione stessa riferita alla media fra la somma versata all'atto della concessione e il valore attuale della stessa.
3. Qualora sull'area insistano opere non concluse o concluse ma comunque libere da salme, ceneri, resti, il Comune potrà riconoscere un equo indennizzo degli oneri sostenuti per la costruzione delle stesse se ed in quanto utilizzabili per nuove concessioni. Delle opere non riutilizzabili in concessionario sarà tenuto alla messa in pristino dell'area ovvero al rimborso al comune degli oneri di demolizione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

Articolo 61 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 54, penultimo comma;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 55, comma 5;

- e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui *all'articolo 56*, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 57 o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

Articolo 62 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 63 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune .
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del gestore del cimitero
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 44 a 46 in quanto compatibili.

Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 12 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie .
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un posto feretro in loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 66 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 69 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e non può eccedere l'orario di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa col gestore del cimitero.

Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 71 - Vigilanza

1. Il Dirigente del Servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Dirigente del Servizio competente, avvalendosi ove necessario di personale tecnico, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 66 comma 3.

Articolo 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile dei servizi di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero di San Marco è riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita tomba detta "Famedio cittadino", destinato con apposito atto fondazionale "alla gloria degli uomini illustri e benemeriti della patria", in cui il Consiglio comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno od opere insigni aventi ripercussioni ed importanza oltre i limitati confini della città o per speciali alte benemeritenze verso la città, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Le spoglie da onorarsi nel Famedio non potranno esservi tumulate se vi si opponga la volontà del defunto o della famiglia.
3. La proposta dell'onoreficenza deve essere effettuata dalla Giunta comunale o da almeno 10 Consiglieri e sottoposta al Consiglio comunale. La proposta di onoranza dovrà riportare l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 74 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 75 - Annotazioni nel catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli 74 e 75.

Articolo 77 - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. Il gestore del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 76, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 74 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 78 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il Servizio comunale competente è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il servizio comunale competente predispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza, ai fini di quanto stabilito all'articolo 5.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 54 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'articolo 57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
7. Le disposizioni degli articoli 42 e 43 trovano applicazione dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 30 marzo 2001, n. 130, se successiva all'efficacia del presente Regolamento.

Articolo 80 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Articolo 81 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 37 e seguenti del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m. , spetta al dirigente del Servizio competente, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente di cui al comma 1, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi se ed in quanto necessaria, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale.

Articolo 82 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 79, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato.

Articolo 83 - Sepolture private pregresse a tumulazione - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro .

Articolo 84 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 85 - Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal Comune

1. Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.
2. Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 86 – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste per le infrazioni all'articolo 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 9 luglio 1934, n. 1265.

APPENDICE 1: EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 1 - Commissione Edilizia

1. I progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro delle tombe di famiglia devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia e dell'A.P.S.S., ai sensi dell'art. 94 del DPR 10/9/1990, n. 285.
2. I progetti devono avere caratteristiche artistiche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo.
3. Alla Commissione Edilizia possono pure essere richiesti pareri sulla sistemazione generale e particolare di ciò che ha relazione con l'arte ed il decoro dei cimiteri.

Art. 2 - Progetti

1. I progetti per la costruzione di edicole, cripte, campetti, tombe a terra, o più in generale per l'erezione di qualsiasi monumento funerario in area avuta in concessione nel cimitero, devono essere presentati entro 6 mesi dalla data del versamento del corrispettivo della concessione stessa.
2. Le domande per la costruzione, la modificazione o il restauro di qualsiasi monumento funerario devono essere firmate dal concessionario o da chi è subentrato nella concessione, corredate dai relativi tipi, in tre esemplari, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.
3. I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:
 - a) per la costruzione di edicole, cripte, campetti e tombe a terra, in scala 1:25;
 - b) per l'erezione di altri monumenti funerari e lapidi, in scala 1:10;con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.
4. Per i disegni di progetto di cui alla lettera a) del comma 3 si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e, anche successivamente, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritto ai relativi albi professionali) e di rappresentante della ditta costruttrice.
5. Per i disegni di progetto di cui alla lettera b) del comma 3 è sufficiente la firma del committente e di legale rappresentante della ditta costruttrice.

Art. 3 - Esecuzione delle opere

1. Il Dirigente competente, nel rispetto di quanto stabilito in regolamento e nell'atto di concessione:
 - a) approva il progetto per la costruzione, la modificazione o il restauro dei monumenti funerari di ogni genere;
 - b) autorizza l'introduzione nei cimiteri dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere;
 - c) fissa il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati.

Art. 4 - Costruzione di monumenti funerari in genere

1. Lo spazio per la costruzione dei monumenti funerari su area avuta in concessione dovrà essere recintato, secondo le prescrizioni del competente ufficio cimiteriale.

2. Nella costruzione di monumenti funerari per i quali è previsto il sistema di tumulazione si applica l'art.76 del DPR 10/9/1990, n. 285.
3. Le costruzioni in cemento armato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, che ne regolano la corretta esecuzione. Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche.

Art. 5 - Verifica delle opere

1. Il competente ufficio provvede, ai fini del rilascio dell'agibilità, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità rilevata in corso d'opera o ad opera ultimata, propone al Sindaco l'ordine di sospensione dei lavori e il ripristino secondo il progetto autorizzato.
2. Per i manufatti nei quali vengono realizzati posti salma a sistema di tumulazione la verifica finale da parte del competente Ufficio sarà preceduta dal controllo dell'A.P.S.S..
3. Ove necessario, qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo statico.

Art. 6 - Prescrizioni costruttive per i monumenti funerari

1. Gli elementi di cui sono composti i monumenti funerari, in genere, devono presentare uno spessore proporzionato al materiale ed alle loro dimensioni.
2. Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/25 della loro altezza.
3. Le dimensioni delle botole di accesso allo spazio da cui si accede ai posti salma (vestibolo) di campetti, cripte o altri monumenti funerari interrati, dovranno consentire l'ingresso del feretro senza procedere ad inclinazioni sensibili dello stesso.

Art. 7 - Dimensioni

1. Copritomba e lapidi in campo comune
Nei campi comuni, fatto salvo il criterio dell'allineamento dei copritomba, si seguono le seguenti norme:
 - 1.1. Le dimensioni in pianta e in alzata di copritomba e/o lapidi su campi comuni sono le seguenti:, cordonata alla base cm. 100 x cm. 50, altezza massima di cm. 130, larghezza massima di cm. 50.
 - 1.2. I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.
 - 1.3. È consentita l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti e le iscrizioni rituali.
 - 1.4. L'eventuale indicazione del fornitore del copritomba/lapide deve essere di dimensioni molto contenute.

Art. 8 - Tipologie di marmi

1. È concesso collocare nei cimiteri pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta.

Art. 9 - Lastre dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie

1. Le lastre a chiusura dei loculi, quali colombari, ossari e nicchie cinerarie, sono fornite da parte del Comune fatta eccezione per il Cimitero di S. Marco ove le stesse dovranno essere fornite a cura del concessionario secondo le prescrizione impartite nell'atto di concessione.

2. Sulle lastre è permessa l'applicazione di portafiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, secondo caratteri di uniformità. Gli stesse dovranno essere ancorati alle lastre in modo da evitarne la caduta.
3. Sui colombari i portafiori avranno una sporgenza massima dalla lastra di cm 15; l'eventuale fotoceramica dovrà avere carattere di uniformità.
5. Sugli ossari e nicchie cinerarie i portafiori avranno una sporgenza massima dalla lastra di cm 8; l'eventuale fotoceramica dovrà avere carattere di uniformità.

Art. 10 - Cessazione della concessione

1. I segni funebri posti sui monumenti funerari non possono essere asportati per l'intera durata della concessione, fatti salvi interventi manutentivi autorizzati.
2. Allo scadere della concessione cimiteriale o in caso di rinuncia o decadenza della stessa, tutto ciò che costituisce il monumento funerario resta nella disponibilità del cimitero, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno, fatta salva la possibilità di recupero degli accessori da parte degli interessati entro un mese dalla scadenza medesima.

Art. 11 - Destinazione dei monumenti funerari in concessione

1. I monumenti funerari precedentemente concessi, per i quali è stata accolta la rinuncia, o pronunciata la decadenza, riconosciuti di valore artistico, vengono conservati e possono essere dati nuovamente in concessione.
2. La Giunta Comunale stabilisce, su proposta del Dirigente competente, i criteri generali e le modalità ed i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul nuovo concessionario per le opere di restauro ed all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

Art. 12 - Fiori e lumi

1. Nei monumenti funerari in genere è permessa la collocazione di fiori e arbusti di limitata dimensione purché essi si mantengano negli spazi dati in concessione e non impediscano o rendano disagiata il passaggio.
2. Sui colombari, sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio, laddove i sistemi in atto non garantiscano dall'imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.
3. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all'interno della cordonatura.

Art. 13 - Interspazi tra monumenti funerari

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra monumenti funerari o le sepolture in genere.

Art. 14 - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune

1. La posa in opera del cippo, del copritomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione. Essa è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.
2. L'esatta posizione del collocamento verrà indicata da personale competente del gestore del cimitero.
3. Sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, qualora non sia già previsto a carico del gestore del cimitero, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.